



## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NASTRI, IANNONE e CALANDRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2018<sup>(\*)</sup>

Introduzione dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di applicazione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

<sup>(\*)</sup> Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ripropone un impegno concreto improntato alla difesa e alla promozione del valore della famiglia, intesa quale soggetto sociale fondamentale nonché come comunità primaria fondata sul matrimonio e come nucleo fondante per la crescita e la prima educazione dei figli. Da più parti, infatti, è emerso che senza una politica organica in favore dei nuclei familiari la nostra stessa civiltà rischia di non avere davanti a sé un futuro prospero, alla luce dell'imperversare dell'attuale crisi demografica. Per queste motivazioni è necessario prevedere, anche in Italia, lo strumento fiscale del quoziente familiare. Si tratta di una misura più di una volta rimarcata dallo stesso mondo cattolico, nonché dal manifesto del *Forum* delle associazioni familiari.

Il quoziente familiare è un sistema adottato in Francia e prevede che il totale dei redditi dei membri della famiglia sia diviso per la somma di tutti i componenti il nucleo (indipendentemente dal fatto che siano o non siano percettori di reddito) e che sulla base di tale quoziente sia determinata l'aliquota da applicare, successivamente, a tutto il reddito familiare. Anche le stesse deduzioni o detrazioni possono essere stabilite in virtù del quoziente. Il sistema fa sì che le tasse che pagherà la famiglia siano nettamente inferiori a quelle pagate nel caso in cui non si prenda come riferimento il quoziente familiare. L'esigenza di un trattamento fiscale dei redditi dei componenti della famiglia ispirato a criteri di maggiore equità e giustizia è stata considerata nelle legislazioni vigenti in diversi Stati ed è stata anche avvertita molte volte nel nostro ordinamento. Già la riforma del diritto di fami-

glia, introdotta con la legge 19 maggio 1975, n. 151, aveva stabilito che il reddito dell'impresa familiare deve imputarsi a ciascuno dei soggetti percipienti, compresi i familiari che prestano lavoro domestico; anche se successivamente ciò è stato limitato a una quota percentuale dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore.

L'applicazione concreta del quoziente familiare, secondo il modello francese, passa attraverso le seguenti operazioni:

- 1) determinazione delle quote che spettano a ciascun contribuente: lo sposato, il celibe, il divorziato e il vedovo (per ogni tipologia di contribuente occorre poi considerare le persone che sono a suo carico);
- 2) divisione del reddito complessivo per il numero di quote;
- 3) calcolo dell'imposta dovuta sul quoziente familiare;
- 4) moltiplicazione dell'imposta dovuta per ogni quota per il numero delle quote stesse.

Il risultato corrisponde all'imposta lorda dovuta. In relazione al primo passaggio, occorre evidenziare che, per esempio in Francia, gli articoli 194 e 195 del codice generale delle imposte prevedono, solo per citare alcuni, i seguenti casi: i celibi, i divorziati e i vedovi senza infanti a carico hanno diritto a una quota; i coniugi senza infanti a carico hanno diritto a mezza quota supplementare; il celibe o il divorziato con due infanti a carico ha diritto a due quote; la coppia sposata o il vedovo con un infante a carico ha diritto a due quote e mezzo. Inoltre, ad un contribuente sposato, per ogni figlio, a partire dal terzo, spetta una quota intera anzi-

ché mezza quota. Tale misura è chiaramente una misura tesa a sostenere la famiglia. In sostanza, a parità di reddito familiare, l'imposta deve decrescere all'aumentare dei componenti e questo viene ottenuto riducendo la progressività dell'imposizione al crescere dei componenti della famiglia. Le aliquote progressive non vengono infatti applicate sul reddito familiare, ma sul reddito medio *pro capite*.

Un sistema fiscale così rinnovato «a misura di famiglia» si baserà non solo sull'equità verticale, ma anche su quella orizzontale, dal momento che, a parità di reddito, chi ha figli da mantenere non deve pagare la stessa quota di tasse di chi non ne ha. Il reddito imponibile di un capofamiglia sarà calcolato non solo in forza del reddito percepito, ma anche in base al numero dei componenti della famiglia a carico dello stesso. Si va dunque nella direzione di adeguare il sistema di deduzioni dal reddito percepito al reale costo di mantenimento di ogni membro a carico della famiglia, cioè di collegare la tassazione all'effettiva capacità contributiva del nucleo familiare.

Si è consapevoli che il quoziente familiare è una misura non a costo nullo ed è per questo che essa deve essere pianificata con sufficiente anticipo rispetto alla data in cui dovrebbe iniziare a essere applicata, se necessario prevedendone una graduale realizzazione. Per tale scopo, la legge prevede che l'applicazione del nuovo regime avvenga nell'anno finanziario successivo a quello in corso alla sua data di entrata in vigore. Il quoziente familiare non rivoluziona l'attuale sistema fiscale, ma rispetto ad esso ha la caratteristica di essere studiato sull'individuo per un nuovo modello di redistribuzione del reddito e del carico fiscale, nell'ottica di dare una concreta risposta a un principio di maggiore equità costituzionale (contribuire alla finanza pubblica in proporzione al proprio reddito). Con il sistema del quoziente familiare si darebbe anche riscontro alla pressante esigenza di rilancio della domanda interna dei consumi e si fornirebbe una risposta, sostenendo le politiche familiari, nonché all'emergenza demografica che ci troveremo ad affrontare in futuro.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (*Determinazione dell'imposta tramite il criterio del quoziente familiare*) - 1. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13, i soggetti passivi dell'imposta appartenenti a un nucleo familiare possono determinare l'imposta lorda applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, il criterio del quoziente familiare, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il nucleo familiare è costituito:

- a) dal contribuente;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c) dai figli naturali riconosciuti, dai figli adottivi e dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro.

3. L'imposizione in capo al nucleo familiare è determinata dividendo il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti ai sensi dei seguenti criteri:

- a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, senza figli a carico: 1;
- b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con due figli a carico: 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con tre figli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con quattro figli a carico: 4;

l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con cinque figli a carico: 5;

n) contribuente coniugato con cinque o più figli a carico: 6;

o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ov-

vero di cessazione dei suoi effetti civili, con sei o più figli a carico: 6.

4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *i)*, *m)*, *o)* del comma 3 sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

*a)* 0,5, se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da un'apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

*b)* 0,8, se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera *a)* non è autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera *a)*.

5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenente l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 3 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 13-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per

cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.

€ 1,00